



Tasse sulla circolazione

1° gennaio 2022

---

## **Regolamento 15-02-13**

### **Trasporti di animali di reddito**

---

In base [all'articolo 45 capoverso 2](#) dell'Ordinanza sul traffico pesante (OTTP, RS 641.811) l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) emana la seguente direttiva.

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale. Vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

## Indice

1	Basi legali .....	3
2	Definizioni .....	3
2.1	Animali di reddito .....	3
2.2	Veicoli per il trasporto di bestiame .....	3
3	Impegno.....	3
4	Indirizzi .....	4

## 1 Basi legali

OTTP [Articolo 12 capoverso 2](#) e [12a](#)

## 2 Definizioni

### 2.1 Animali di reddito

Per animali di reddito s'intendono:

- gli animali della specie bovina
- gli animali della specie equina (ma non in veicoli per trasporto di cavalli)
- le pecore e le capre
- gli altri animali di reddito (bisonti, daini, cervi, lama e alpaca)
- i maiali
- i volatili
- i pesci da reddito

### 2.2 Veicoli per il trasporto di bestiame

Per veicoli per il trasporto di bestiame s'intendono:

- i veicoli la cui licenza di circolazione menziona la forma di carrozzeria «trasporto di bestiame»
- i trattori a sella destinati **esclusivamente** al trasporto di bestiame sulla cui licenza di circolazione figura la menzione «Può essere impiegato soltanto per il trasporto di bestiame»
- i veicoli destinati al trasporto di volatili o di pesci con una struttura speciale che tenga conto delle norme relative alla protezione degli animali e all'igiene (le strutture speciali devono essere documentate mediante foto e/o disegni di costruzione)
- i rimorchi / semirimorchi vengono fatturati insieme ai veicoli a traino e perciò è imperativo avere la forma di carrozzeria "trasporto di bestiame" o avere rispettivamente la stessa costruzione come il veicolo trainante

Per i veicoli per il trasporto di bestiame immatricolati all'estero l'UDSC autorizza l'agevolazione a condizione che vengano usati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein **esclusivamente** per questi trasporti (incl. le rispettive corse a vuoto).

## 3 Impegno

Il detentore del veicolo deve richiedere l'agevolazione all'UDSC. La richiesta dev'essere inoltrata all'atto di ogni messa in circolazione, anche se il rispettivo veicolo è stato messo fuori circolazione solo temporaneamente. Per i veicoli immatricolati all'estero l'agevolazione va richiesta una sola volta (minimo 5 giorni) prima della prima entrata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e rimane valida fino alla sua revoca.

L'aliquota ridotta per principio viene applicata a partire dalla data in cui [l'impegno](#) (mod. 56.98) perviene all' UDSC.

L'impiego illecito del veicolo comporta la revoca dell'agevolazione. Una procedura penale resta riservata (LTTP [articolo 20 capoverso 1](#)).

#### 4 Indirizzi

Per e-mail (cantone d'immatricolazione):

AI, AR, BL, BS, BU, FL, GL, LU, NW, OW,  
SG, SO, TG, UR, ZG, ZH

AG, BE, FR, GE, GR, JU, NE, SH, SZ, TI,  
VD, VS

---

[lsva-ost@bazg.admin.ch](mailto:lsva-ost@bazg.admin.ch)

[lsva-west@bazg.admin.ch](mailto:lsva-west@bazg.admin.ch)

---

Veicoli stranieri

[lsvaausland@bazg.admin.ch](mailto:lsvaausland@bazg.admin.ch)

---

**Per posta:** Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Tasse sulla circolazione, 3003 Berna